

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

-ROMA-

Sez. VII

R.G. n. 3851/2023

DOMANDA DI MISURE CAUTELARI EX ARTT. 98 E 55 C.P.A.

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

nell'interesse del **dott. Vincenzo Sinaguglia** (C.F. SNGVCN76A18I723B),
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Medugno (C.F. MDGLGU47S03H501H)
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Po n. 9 (si prega
di inviare qualsiasi notificazione, comunicazione e avviso all'indirizzo PEC:
luigi.medugno@pec.it - fax: 06.85823200);

nel ricorso in appello proposto contro

l'**Agenzia delle Entrate** (C.F. 06363391001), rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

Simona Morandini, nata l'11 marzo 1975 e residente in Casalecchio di Reno
(BO), Via della Resistenza n. 1 - Lettera 04 - interno 8 (non costituita);

per la riforma in parte qua

della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 5.12.2022, n. 16228 (non
notificata).

** ** *

1. La vicenda, dalla quale prende abbrivio l'odierno giudizio di appello, è
ben nota a codesta Sezione, che si è già pronunciata sulla medesima procedura
selettiva con le sentenze nn. 6237 e 6238, pubblicate in data 26.6.2023.

Anche il dott. Sinaguglia, già in servizio come funzionario presso
l'Agenzia delle Entrate, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 175

dirigenti di seconda fascia ed ha, poi, proposto ricorso al T.A.R. del Lazio contro gli atti di approvazione della graduatoria finale di merito, avendo la Commissione esaminatrice predeterminato dei criteri che minimizzano il peso dei titoli rispetto alla prova orale e, comunque, omesso di valutare alcuni titoli specificamente attestati dal candidato.

2. Con la sentenza n. 16228/2022, in questa sede gravata, la Sezione II-ter del T.A.R. del Lazio ha:

- accolto *«le doglianze dirette a denunciare, oltre alla violazione delle regole della lex specialis, anche il difetto di ragionevolezza dell'agere amministrativo ... con riferimento al domandato annullamento del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli, con conseguenziale obbligo di rivalutazione dei titoli sulla base dei nuovi criteri approvati»;*
- respinto il primo motivo di gravame, con il quale l'odierno appellante aveva lamentato l'erronea e/o la mancata valutazione di alcuni titoli documentati in sede di partecipazione al concorso.

3. Con ricorso in appello depositato in data 4.5.2023 il dott. Sinaguglia ha, dunque, impugnato la pronuncia di prime cure, chiedendone *in parte qua* la riforma, per i seguenti motivi:

- manifesto travisamento delle circostanze di fatto e di diritto poste alla base del ricorso di prime cure in relazione all'interesse a ricorrere, illogicità ed irragionevolezza dell'apparato motivazionale;
- omessa e/o erronea pronuncia sulle censure proposte con il primo motivo di ricorso, con riproposizione delle questioni non esaminate;
- omessa pronuncia in ordine alla nullità *in parte qua* per violazione e/o elusione del giudicato, con riproposizione del terzo motivo di ricorso.

4. Nelle more del presente giudizio, come è noto, codesta Sezione ha emesso le sentenze nn. 6237 e 6238 in data 26.6.2023, sostanzialmente confermativa delle pronunce del T.A.R. Lazio, Sezione Seconda-ter, nn. 14858 e 14859, del 14.11.2022.

5. Alla luce di tali statuizioni (che hanno definitivamente accertato l'illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione e della relativa graduatoria) il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con atto prot. n. 2023/311834 del 7.9.2023 (**doc. 1 - allegato alla presente domanda**) ha disposto:

- *«la revoca di tutti i precedenti atti di nomina di membri effettivi e supplenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010)»;*
- *«la nomina della Commissione incaricata di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda-ter, n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023».*

** ** *

A. Sul *fumus boni iuris*.

In ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* ci si riporta -per economia espositiva- ai motivi formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio di appello, con i quali si confida di aver messo in evidenza l'erroneità *in parte qua* della pronuncia emessa dal Tribunale Amministrativo.

E' appena il caso di ribadire (**cf. par. 2.3. del ricorso in appello, pagg. 18-21**) che lo stesso T.A.R. del Lazio, con altra sentenza riguardante la medesima procedura selettiva e in relazione alla valutazione di incarichi del tutto sovrapponibili a quelli attestati dal dott. Sinaguglia (incarico di analisi e ricerca e partecipazione a gruppi di lavoro), ha accolto *in parte qua* il ricorso proposto da altra candidata, affermando quanto segue: *«Deve invece essere accolta per difetto di motivazione la doglianza relativa alla mancata valutazione dell'attività svolta nel Gruppo di Lavoro "Analisi e ricerca" (2003), per l'incarico di referente del Gruppo di Lavoro "Analisi e ricerche" (2004) N. 08270/2021 REG.RIC. e per l'incarico nel Gruppo di Lavoro "Frodi IVA" dal 24.02.2004 al 01.02.2009. Invero, come denunciato, non è dato comprendere quale criterio sia stato applicato nella specie, anche in considerazione del fatto che le argomentazioni difensive spese sul punto dalla Resistente ... non risultano confermate dalla documentazione in atti, dalla quale risulta comunque anche la qualità di componente dei gruppi»* (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 3.2.2023, n. 1983).

L'Agenzia appellata ha prestato acquiescenza a tale statuizione, passata ormai in giudicato, disponendo l'assunzione in servizio della ricorrente nel ruolo di dirigente.

La mancata valutazione -in sede di rivalutazione affidata alla nuova Commissione esaminatrice e di formazione della rinnovata graduatoria- degli equipollenti titoli di servizio documentati dal dott. Sinaguglia in sede concorsuale comporterebbe, dunque, una insanabile disparità di trattamento.

B. Sul *periculum in mora*.

Come osservato poc'anzi, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto -tra l'altro- *«la nomina della Commissione incaricata di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il*

reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda-ter, n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023» (doc. 1 - allegato alla presente domanda).

Ciò significa che -allo stato- la nuova Commissione sarebbe chiamata ad effettuare la rivalutazione dei titoli, cui conseguirebbe una rinnovata graduatoria di merito, sulla scorta di uno scenario conformativo **incompleto e meramente provvisorio**, disancorato dall'esito dell'odierno giudizio.

Il che produrrebbe, nell'auspicata ipotesi di accoglimento (anche parziale) del gravame promosso dal dott. Sinaguglia, la necessità, poi, di procedere ad una ulteriore rivalutazione dei titoli con verosimile mutamento della graduatoria di merito.

Si chiede, pertanto, l'adozione di ogni più idonea misura interdittiva, che -nelle more della definizione del presente giudizio- sospenda l'esecutività della sentenza gravata e/o la fissazione di pubblica udienza ex art. 55, comma 10, c.p.a., ove il Collegio ritenga che le esigenze dell'odierno appellante siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, essendo evidente l'interesse del dott. Sinaguglia a pervenire alla decisione di merito *re adhuc integra*.

**** ** ***

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

In considerazione dell'elevato numero di potenziali controinteressati (tutti i soggetti idonei ed i vincitori della graduatoria impugnata e successivamente annullata), nel corso del giudizio di primo grado il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., ha autorizzato il dott. Sinaguglia ad effettuare la notifica per pubblici proclami.

Si chiede, pertanto, ove ritenuta necessaria, l'autorizzazione ad effettuare la notificazione dell'odierno ricorso in appello per pubblici proclami con le modalità che il Collegio riterrà all'uopo più opportune, sì da consentire il perfezionamento del contraddittorio in vista della trattazione del merito.

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento della presente domanda cautelare, con conseguente sospensione dell'esecutività della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 5.12.2022, n. 16228 e/o la fissazione della discussione del ricorso nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., nonché l'autorizzazione -ove ritenuta necessaria- ad effettuare la notificazione del ricorso in appello per pubblici proclami. Con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine agli onorari ed alle spese di lite.

Roma, 3 ottobre 2023

Avv. Luigi Medugno